



Co.ge. = AUT_002

Provincia di Taranto
4° Settore Pianificazione e Ambiente
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Oggetto: Istanza di autorizzazione unica per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. - Ubicazione impianto: S.S. 7/ter- Loc. Monte degli Angeli s.n., Comune di SAVA. - PROPONENTE SE.MET SRL. Indizione Conferenza di Servizi in modalità sincrona – Parere ARPA.

Rif. *Nota Provincia di Taranto prot. n. 31658 del 25/11/2020 acquisita al prot. ARPA n. 74625 del 29/10/2020*

Premessa

Questa Agenzia si è più volte espressa sul progetto proposto dal Gestore - si vedano al riguardo le note prot. n. 42072 del 26/06/2018, prot. n. 14961 del 28/02/2019 e prot. n. 88459 del 09/12/2019 - evidenziando numerose criticità e carenze documentali. Il Gestore ha inteso riscontrare ai rilievi formulati da questa Agenzia, da codesta AC e dagli altri enti partecipanti al procedimento fornendo, a più riprese, integrazioni documentali (settembre 2018, luglio 2019, settembre 2019, maggio 2020, settembre 2020). Tali elaborati, che molto spesso non sono in sostituzione della documentazione progettuale allegata all'istanza o lo sono solo parzialmente, ovvero non esplicitano con chiarezza le modifiche apportate rispetto ai precedenti documenti, hanno creato una stratificazione documentale che rende assai difficoltoso comprendere quale sia l'attuale stato della proposta progettuale. A parere di questa Agenzia e in accordo con quanto già evidenziato dal Comitato Tecnico provinciale è quindi quanto mai opportuno che il Gestore provveda a sistematizzare la documentazione progettuale fin qui prodotta, fornendo una versione aggiornata e autoconsistente del progetto che non richieda cioè di effettuare continui confronti con la varia documentazione prodotta a più riprese. Si richiama peraltro l'art. 6, comma 3, della L.R. 30/1986, che non consente all'A.C. di procedere all'approvazione dei progetti se la documentazione prodotta non è conforme a quella indicata negli Allegati A ed E della Legge. Si evidenzia infine che, nelle more della conclusione del procedimento, a seguito del recepimento delle Direttive UE sull'economia circolare, sono state introdotte modifiche normative al: D.lgs. 152/06 parte IV (TUA), D.lgs. 209/03 (veicoli fuori uso), D.lgs. 49/2014 (RAEE), D.lgs. 188/08 (Pile e accumulatori) e D.lgs. 36/03 (discariche); delle quali il proponente dovrà tenere conto nel sistematizzare e aggiornare la documentazione progettuale. Si riportano comunque nel seguito alcune osservazioni sulle ultime integrazioni prodotte senza che le stesse, per quanto sopra esposto, possano essere considerate esaustive.

Gestione dei rifiuti

- si prende atto della precisazione del Gestore contenuta a pag. 44/48 della relazione “chiarimenti integrativi a conferenza servizi-signed” trasmessa con le integrazioni del 12/05/2020 riguardo all'eliminazione dell'operazione [R4] dall'elenco delle attrezzature per i cassoni scarrabili;
- si prende atto dell'impegno del Gestore ad acquistare la “isola di bonifica” come da preventivo dell'azienda Iris-mec contenuto nelle integrazioni del 12/05/2020;
- per quanto riguarda la pavimentazione il Gestore non allega quanto richiesto da quest'Agenzia con parere prot. n. 14961 del 28/02/2019 ma fornisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (TAV 11 Dichiarazione Sostitutiva Rel Tecnica) attestante le modalità costruttive, le caratteristiche di

E
Provincia di Taranto
Protocollo N.0033393/2020 del 11/11/2020



resistenza e di impermeabilizzazione della pavimentazione. Quest'Agenzia prende atto di tale dichiarazione, rinviando all'A.C. ulteriori valutazioni;

- riguardo alle modalità di realizzazione delle fondazioni dei capannoni il Gestore, con nota del 12/05/2020, ha trasmesso le tavole: *"tav. 10 – particolare fondazioni"* e *"tav. 10 – particolare fondazioni - copia"*. I due elaborati sono identici nei contenuti e riportano un plinto in conglomerato cementizio nel quale è inserito il pilastro in acciaio del tipo HEA160 a sua volta incamiciato, sino a 2, 5 m da terra, con conglomerato cementizio. Con le successive integrazioni del 08/09/20 il Gestore ha trasmesso la tav. 10 che nei contenuti è identica all'elaborato *"TAV 10 Particolare fondazioni capannoni"*, trasmesso il 20/09/2019, nel quale i pilastri, privi di incamiciatura, sono ancorati mediante piastre in acciaio direttamente sulla pavimentazione esistente. Tanto si segnala all'A.C. evidenziando che, trattandosi di strutture metalliche, il Gestore dovrà comunque provvedere prima dell'inizio dei lavori al deposito dei calcoli strutturali presso il competente ufficio provinciale ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza delle costruzioni;
- il Gestore nell'elaborato *"Tav 3-A Rel Tec. Integrativa"*, prodotto con le integrazioni del 12/05/20 ha chiarito che la pavimentazione dell'area "E" non è ribassata. Si evidenzia tuttavia che confrontando le tavole grafiche *"Tav. 2-A - Particolare capannone 1"*, *"Tav. 5 - Layout impianto"* la posizione dell'isola di bonifica (lato nord del capannone 1) interferisce con lo *"stoccaggio dei rifiuti pericolosi"*. La definizione in tali tavole dell'area E come *"settore stoccaggio dei rifiuti pericolosi"* è diversa da quella di *"deposito temporaneo"* adottata nell'elaborato *"tav. 9"*;
- il Gestore, a pag. 19/48 della relazione *"chiarimenti integrativi a conferenza servizi-signed"*, facente parte della documentazione integrativa inviata il 12/05/2020 indica in massimo sei mesi il tempo intercorrente tra la presa in carico del VFU e l'operazione di *"messa in sicurezza"*. Al riguardo si osserva che in seguito alle modifiche introdotte al D.lgs. 209/03 dal D.lgs. 119 del 03/09/2020 l'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 209/03 prevede che l'operazione debba essere effettuata entro 10 gg. dall'ingresso del veicolo nel centro;
- il settore *"deposito temporaneo"* continua ad essere indicato *"area D15"* nell'elaborato *"Tav. 5 - Layout impianto"* di cui alle integrazioni del 12/05/2020, nonché negli elaborati *"tavola 5- Sett.1"* e *"tav. 5"*, facenti parte delle integrazioni del 08/09/2020 anche se a pag. 19/48 della precedente relazione *"Rel tec chiarimenti Arpa"* del 20/09/2019 il Gestore asserisce trattarsi di un refuso;
- si prende atto dell'impegno del Gestore ad aggiornare il PEI come da dichiarazione a pag. 47/48 del documento *"chiarimenti integrativi a conferenza servizi-signed"* di cui alle integrazioni del 12/05/2020;
- riguardo alla cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami metallici, il Gestore fornisce due differenti indicazioni nella relazione *"chiarimenti integrativi a conferenza servizi-signed"* facente parte delle integrazioni trasmesse il 12/05/2020: **1)** *"L'operazione [R4] riguarda invece il recupero degli scarti metallici, ferrosi e non ferrosi, per i quali la SE.MET, attualmente, non disponendo di un sistema di gestione di qualità introdotto dal Regolamento UE 333/2011 "End of Waste", recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, per i rottami di ferro, acciaio e alluminio, si limiterà alle attività autorizzate di recupero [R13] - [R4] di metalli ferrosi e non ferrosi così come individuati dall'Allegato 1 suballegato 1 e Allegato 1 suballegato 2 del D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. - Ne consegue che, con l'applicazione del Regolamento UE 333/2011 "End of Waste", saranno ottenuti, alla fine del processo di recupero, materia prima secondaria (MPS) da conferire direttamente alle fonderie. In previsione di ciò, in planimetria Tav. 5 – Lay-out si prefigura di individuare l'area dedicata alla messa in riserva dell'MPS nell'Area [N]";* **2)** a pag. 46/48 *"Inoltre circa l'attività di presso cesoiatura di rottami metallici la scrivente, con l'implementazione dei sistemi di gestione di qualità ed il contestuale rispetto del Regolamento Consiglio UE n. 333/2011, intende procedere, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, privilegiare il processo di recupero sui rifiuti (rottami metallici), al termine del quale essi perdono tale qualifica per acquisire quella di prodotto (MPS)", Si desume pertanto che prima del perfezionamento di tali sistemi di qualità i rottami metallici in entrata all'impianto benché sottoposti a selezione/cernita, **conservano la qualifica di rifiuto per essere successivamente avviati ai vari impianti di recupero"**. Si demandano pertanto all'AC le ulteriori considerazioni e si osserva comunque che ai sensi dell'art. 216, comma 8 sexies, del TUA: *"le imprese**



che effettuano operazioni di recupero di materia prima secondaria, ai sensi della normativa nazionale (Dm 5 febbraio 1998, Dm 161/2002, Dm 269/2005 e articolo 9-bis del DL 172/2008), che si occupano di rifiuti ai quali sono applicabili i regolamenti Ue "EoW", hanno un termine ex lege di sei mesi decorrente dall'entrata in vigore della stessa disciplina europea per adeguarsi alle indicazioni dell'Ue (o all'articolo 208 del DLgs 152/2006, che disciplina la "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti"). Fino a tale termine, le attività possono essere continuate nel rispetto delle disposizioni nazionali citate, ferme restando in ogni caso ferme le "quantità massime" stabilite dalla disciplina nazionale". Con riferimento poi a quanto indicato a pag. 5/48 della relazione "chiarimenti integrativi a conferenza servizi-signed" si osserva che nell'elaborato "Tav. 5 - Layout impianto", nonché negli elaborati "tavola 5- Sett.1" e "tav. 5", facenti parte delle integrazioni del 08/09/2020, l'area "N" è individuata come "Messa in riserva [R13] di rifiuti di prov. terzi metalli non ferrosi (leghe)" mentre l'area "I", che dovrebbe ricevere per la cernita esclusivamente rifiuti provenienti dall'area "L" (cfr. pag. 7/48), è indicata nelle summenzionate planimetrie come "area di trattamento selezione e/o cernita manuale di rifiuti bonifica veicoli da avviare al recupero". Si osserva infine che lo svolgimento di operazioni di cernita su rifiuti posti in deposito preliminare [D15] (cfr. pag. 8/48) è a tutti gli effetti un'altra operazione di smaltimento inquadrabile con il codice [D13], come precisato nella nota (2) dell'allegato B alla parte IV del TUA;

Scarichi

Scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali

- con le integrazioni del 12/05/2020 il Gestore ha riproposto senza variazioni i due elaborati "relazione tecnica I e II piogge" e "Integrazione Relazione Tecnica REV2 (1)" già contenuti nelle integrazioni del 20/09/2019 e oggetto dei rilievi di questa Agenzia contenuti nella nota prot. 88459 del 09/12/2019 e che per chiarezza espositiva si riportano di seguito: "a pag. 2/5 della "relazione tecnica I e II piogge", nel seguito relazione, si legge che dopo sedimentazione le acque di prima pioggia sono inviate direttamente al recapito finale. Nel diagramma di flusso a pag. 3/5 si legge che le acque di prima pioggia sono sottoposte anche a disoleazione. A pag. 4/5 della relazione la vasca di riutilizzo è indicata come vasca di riutilizzo acque di prima e di seconda pioggia mentre, per quanto si deduce dal diagramma di flusso, dovrebbe essere alimentata solo dalle acque di seconda pioggia. La planimetria generale 1:400 allegata alla relazione non corrisponde all'elaborato grafico "tavola 5 lay out impianto", riportando una configurazione d'impianto non aggiornata. Nell'elaborato "integrazione relazione tecnica rev2" è invece riportato, in fig. 1 a pag. 3/6, uno schema di impianto che potrebbe rispondere alle prescrizioni del R.R. n. 26/13 in quanto prevede: una prima dissabbiatura su tutte le acque (A); una separazione delle acque di prima pioggia da quelle di seconda con un pozzetto scolmatore (B); una raccolta delle acque di prima pioggia in vasca tenuta della capacità di 35 m³ (sufficiente fino a 7000 m² di superficie dilavante) munita di pompa di rilancio temporizzata al pozzetto (D), nel quale confluiscono anche le acque di seconda pioggia provenienti dallo scolmatore; un impianto di dissabbiatura/disoleazione (E) da 80 l/s per le acque di seconda pioggia e, successivamente, anche per le acque di prima pioggia raccolte nella vasca da 35 m³; un pozzetto munito di elettropompa temporizzata (F), per inviare parte delle sole acque di seconda pioggia all'impianto di riutilizzo e il resto allo scarico in trincea di dispersione. Lo schema di fig. 1 non trova però corrispondenza nel successivo diagramma di flusso. Anche in tale ultima relazione non vi è traccia di un dimensionamento dell'impianto, di disegni tecnici e la planimetria allegata non corrisponde a quella dell'elaborato "tavola 5 lay out impianto";
- continua a non essere allegata la relazione geologica, redatta dal dott. Jean Vincent Stefani, citata a pag. 22/92 della "Relazione generale tecnico descrittiva" dalla quale possa evincersi anche la sussistenza delle zone di rispetto previste dall'art. 13 del R.R. n. 26/13. Trattandosi di un impianto già autorizzato si rinviando all'A.C. le ulteriori determinazioni;
- con le integrazioni del 08/09/2020 il Gestore ha trasmesso l'elaborato "SEMET_copia archivio (1) (1)". Trattasi della relazione tecnica della Edilpref Oria Srl - costruttrice dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche – nella quale si descrive un impianto di trattamento costituito da: una prima dissabbiatura su tutte le acque (A); una separazione delle acque di prima pioggia da quelle di seconda



con un pozzetto scolmatore (B); una raccolta delle acque di prima pioggia in vasca tenuta (ndr della capacità di 35 m³ come desumibile dallo schema riportato a pag. 3/6 della *“Integrazione Relazione Tecnica REV2 (1)”* e quindi sufficiente per superfici dilavanti estese sino a 7000 m²) munita di pompa di rilancio temporizzata al pozzetto (D), nel quale confluiscono anche le acque di seconda pioggia provenienti dallo scolmatore; un impianto di dissabbiatura/disoleazione (E) da 80 l/s per le acque di seconda pioggia e, successivamente, anche per le acque di prima pioggia raccolte nella vasca (D); un pozzetto di controllo (F).

Permangono quindi la gran parte delle criticità già evidenziate nel precedente parere di questa Agenzia. Riguardo al dimensionamento, in assenza di una espressa determinazione della portata adottata all'impianto sulla base della curva di possibilità climatica, si rinvia alle ulteriori determinazioni dell'A.C., osservando che analoghi impianti di altri produttori, della stessa taglia dimensionale (80 l/s), sono generalmente ritenuti idonei per il trattamento di piazzali fino a 5.000 m². Si prescrive comunque la realizzazione di un pozzetto di campionamento subito a monte del sistema di dispersione.

Rumore

Con riferimento a quanto riportato nella nota di riscontro del Gestore, acquisita al prot. Arpa n. 29402 del 12/05/2020, a seguito della C.d.S. del 10/12/2019, in merito alla matrice Rumore, esaminata la documentazione integrativa, si prende atto di quanto segue:

- a) Il Gestore dichiara nella nota integrativa di aver presentato una nuova Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico all'atto della domanda relativa all'istanza di Autorizzazione Unica;
- b) Il Gestore, inoltre, dichiara con riferimento a tutte le autorizzazioni precedenti, ivi compresa quella ai sensi del DPCM 01/03/91, che lo stato dei luoghi e le sorgenti di rumore sono tali da non aver variato lo scenario da un punto di vista acustico e, pertanto, procederà a una valutazione del rumore ad attività avviata.
- c) Il Gestore dichiara, infine, a pag. 30/35 del Piano di Emergenza, con riferimento alle emissioni sonore quanto, sinteticamente, riportato: *“Per mitigare l'impatto acustico in fase di esercizio, proveniente dall'attività sono state adottate le seguenti misure per:*

- *L'abbattimento delle emissioni sonore;*
 - *La prevenzione per gli addetti;*
 - *Il monitoraggio del livello di rumore prodotto;*
- Sistemi di abbattimento delle emissioni sonore prodotte:*

- *Installazione di schermature con pannelli fonoassorbenti mobili, intorno alla zona dell'impianto di triturazione;*
- *Sfruttamento dell'effetto barriera generato dalla recinzione e dal fabbricato uffici e servizi;*
- *Sistemi di prevenzione per gli addetti: gli addetti impiegati nella triturazione sono muniti di apposite cuffie antirumore ed utilizzano mezzi operativi conformi alla Normativa CE e dotati di cabina di protezione;*
- *Sistemi di monitoraggio al fine di tenere sotto controlli le emissioni sonore e prodotte durante le operazioni di di transito degli automezzi in entrata e uscita dallo stabilimento e durante le operazioni di frantumazione, vengono effettuate analisi fonometriche in sito.”*

Si prende atto, altresì, che nella documentazione integrativa non è presente la nuova Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico sopra menzionata dal Gestore di cui al punto a), ovvero quanto richiesto in C.d.S. del 10/12/2019.

Con riferimento a tutti i punti sinteticamente sopra richiamati e, soprattutto alla luce di quanto riportato nel Piano di Emergenza, si sottolinea l'importanza che il Gestore produca una Valutazione d'Impatto Acustico, integrata e rivista opportunamente in tutte le sue parti, che tenga in giusta considerazione quanto sopra riportato e tutti gli elementi acusticamente rilevanti quali:

- ✓ le sorgenti sonore e i relativi livelli di potenza sonora;
- ✓ il loro ciclo di funzionamento;
- ✓ le fasi di rumore acusticamente più impattanti;
- ✓ l'efficacia delle schermature previste per la mitigazione dei livelli sonori il contributo sonoro della movimentazione indotta dell'attività dell'opificio;



e fornisca, quindi, tramite gli elementi di cui sopra, formale evidenza della conformità alla normativa vigente dei livelli sonori emessi dall'opificio e attesi al confine e area e/o recettori circostanti (emissione/immissione) tramite l'utilizzo di adeguato modello previsionale.

Si sottolinea, pertanto, alla c.a. della Autorità Competente che, in base a quanto sopra evidenziato e agli elementi di cui è in possesso alla data odierna, questa Agenzia non è in grado di eseguire correttamente le valutazioni di propria competenza sulla Valutazione Previsionale dell'Impatto Acustico e sull'eventuale esposizione della popolazione al rumore prodotto dall'opificio del caso di specie;

Si evidenzia, quindi, alla c.a. della Autorità Competente:

- L'opportunità di sollecitare il Gestore ad inoltrare l'ultima Valutazione d'Impatto Acustico su menzionata di cui al punto a), ovvero fornirne gli estremi di trasmissione della stessa per consentire a questa Agenzia di fornire alla AC giusto riscontro;
- L'opportunità che il Comune di Sava, in qualità di Autorità Competente, si esprima sul corretto inquadramento acustico dell'area su cui insiste l'opificio, ovvero qualora dovesse essere vigente la zonizzazione acustica del proprio territorio, fornire le indicazioni in relazione alla stessa;
- L'opportunità che il Gestore, a seguito dell'avvio dell'attività di cui all'autorizzazione in oggetto, stante le potenziali criticità emerse dal Piano di Emergenza, produca apposita relazione fonometrica con gli esiti strumentali attestanti il rispetto e la congruenza dei valori attesi (emissione/immissione) e stimati tramite la Valutazione d'Impatto Acustico di cui sopra.

Controlli radiometrici

In riferimento a quanto riportato nella nota di riscontro del Gestore, acquisita al prot. Arpa n. 29402 del 12/05/2020, a seguito della C.d.S. del 10/12/2019, in merito alla matrice controlli radiometrici, esaminata la documentazione integrativa, si prende atto di quanto segue:

- 1) Il Gestore si è dotato di rilevatore portatile di radiazioni gamma Marca ACN Modello Gammapocket MF modello GPK-02 075/20" con allegato certificato di taratura;
- 2) Il Gestore ha intrapreso collaborazione professionale con E.Q. di 3° grado con incarico professionale affidato all'Ing. Luigi Maccagnino.

Si prende atto, altresì, che l'E.Q.:

- a) Ha svolto apposito corso di informazione e formazione al personale incaricato della sorveglianza radiometrica dei carichi in ingresso;
- b) Ha redatto la Valutazione del Rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti in relazione all'attività svolta della SEMET nella quale sono riportate le informazioni e le indicazioni di radioprotezione di carattere generale valide per l'attività dell'opificio nonché le generiche indicazioni sulla gestione delle eventuali anomalie radiometriche per le quali si rimanda alla specifica PO;
- c) Ha redatto apposita Procedura Operativa per la individuazione delle anomalie radiometriche e gestione degli eventuali carichi contaminati nella quale è indicata, inoltre, l'adozione di una apposita area destinata alla quarantena dei suddetti carichi;

In riferimento agli elementi sopra riportati si prende atto, quindi, che il Gestore ha posto in essere le azioni previste per la corretta gestione di eventuali carichi di rifiuti contaminati da sorgenti radioattive.

E' opinione di questa Agenzia, tuttavia, sottolineare alla c.a. della A.C. alcune azioni che il Gestore dovrebbe recepire ad integrazione della documentazione ai punti **b)** e **c)** di cui sopra, volte al miglioramento e al completamento della suddetta gestione degli eventi radiometrici:

- 1) Eseguire, periodicamente, la taratura della strumentazione in uso presso un laboratorio di taratura accreditato (ACCREDIA). La frequenza con cui dovrà essere tarata la strumentazione dovrà essere stabilita dall'EQ.
- 2) Dotare l'area preposta alla quarantena degli automezzi risultati contaminati da materiale radioattivo di apposita struttura fissa volta ad assicurare una adeguata copertura in sicurezza;
- 3) Il Gestore in occasione di ogni tipo di allarme radiometrico, compresi gli allarmi derivanti dalla eventuale presenza di radionuclidi con emivita inferiore a 75 gg, deve, comunque, fornire pronta comunicazione all'Ente di Controllo riportante le seguenti informazioni.



- data di apertura dell'allarme radiometrico indicando il tipo, targa e Ditta dell'automezzo risultato positivo;
- esito delle misurazioni del Rateo Equivalente Dose Ambientale $H^*(10)$ ($\mu\text{Sv/h}$) effettuate in prossimità dell'automezzo;
- relazione tecnica dell'EQ indicante la caratterizzazione e tipologia di radionuclide rilevato, la sua rilevanza radiologica e le conseguenti azioni intraprese per la corretta gestione dell'evento radiometrico anomalo;
- data di chiusura dell'allarme radiometrico e modalità di relativo smaltimento del materiale contaminato.

A fronte di quanto sopra esposto e alla luce delle molteplici criticità evidenziate, allo stato, non sussistono elementi sufficienti per valutare le condizioni di idoneità del progetto
Si rimette per il prosieguo.

Distinti Saluti

Il Direttore f.f. del Dipartimento
DAP Taranto – ARPA Puglia
Dott. Vittorio Esposito

GdL
Dott. Alessandro Saraceno
Ing. Mario Manna
Dott. Roberto Barnaba